


Gilda degli Insegnanti

Dipartimento pensioni Nazionale della Gilda degli Insegnanti

Tutto quello che c'è da sapere per il pensionamento dall'1 settembre 2020



a cura del dipartimento pensioni nazionale - Gilda degli Insegnanti

PENSIONE DI VECCHIAIA: CESSAZIONE VOLONTARIA

Destinatari	Requisiti anagrafici e contributivi
Donne e Uomini	Entro il 31/12/2020 almeno 67 anni di età, congiunti a minimo 20 anni di contributi al 31/8/2020.




*Per la pensione di vecchiaia o anticipata, l'anzianità si può ottenere **cumulando i periodi contributivi non coincidenti presenti in due o più gestioni previdenziali dell'INPS.***

PENSIONE ANTICIPATA: CESSAZIONE VOLONTARIA

FINALMENTE
PENSIONATO
DESTINAZIONE... RELAX!
Auguri personalizzati

Destinatari	Requisiti anagrafici e contributivi
Donne	Entro il 31/12/2020: almeno 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età.
Uomini	Entro il 31/12/2020: almeno 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età.

*Per la pensione di vecchiaia o anticipata, l'anzianità si può ottenere **cumulando i periodi** contributivi non coincidenti presenti in due o più gestioni previdenziali dell'INPS.*



PENSIONE QUOTA 100 (VOLONTARIA)

Destinatari	Requisiti anagrafici e contributivi
Donne e Uomini	Entro il 31/12/2020: almeno 62 anni di età e almeno 38 anni di anzianità contributiva.

Si possono **cumulare i periodi** contributivi.
La pensione **non è cumulabile** con altri redditi di lavoro dipendente o autonomo, ma soltanto con redditi di lavoro occasionale per un massimo complessivo di 5.000 euro lordi annui.
Tale divieto cessa al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.

100



PENSIONE OPZIONE DONNA (VOLONTARIA)

Destinatari	Requisiti anagrafici e contributivi
Donne	Entro il 31/12/2019: almeno 58 anni di età e almeno 35 anni di contributi.




**OPZIONE DONNA
PROROGA**

La pensione viene calcolata con il sistema **interamente contributivo**. Non è ammesso il **cumulo** dei periodi contributivi. I **35 anni** di contributi devono essere presenti nella Gestione Dipendenti Pubblici dell'INPS.


CESSAZIONE D'UFFICIO

Destinatari	Requisiti anagrafici e contributivi
Donne e Uomini	Entro il 31/8/2020: almeno 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi.
Donne	Entro il 31/8/2020: almeno 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva e almeno 65 anni di età.
Uomini	Entro il 31/8/2020: almeno 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva e almeno 65 anni di età.



DOMANDE DI CESSAZIONE

Le domande di **cessazione dal servizio** (e l'eventuale revoca) si presentano esclusivamente tramite **POLIS istanze on line**, disponibile sul sito web del MIUR. Qualora l'INPS accerti la mancanza dei requisiti, il personale deve dichiarare la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio.




L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico viene effettuato dalle competenti sedi territoriali dell'INPS.

DOMANDE DI PENSIONE

Le domande di **pensione** si presentano **all'INPS** con una delle seguenti modalità:

- ✓ on-line accedendo al sito web dell'INPS, previa registrazione;
- ✓ tramite Contact Center Integrato, telefonando al numero verde 803164;
- ✓ telematica attraverso l'assistenza gratuita di un patronato.




LIMITI DI ETA' PER PENSIONE E PART-TIME

Chi possiede i requisiti per la pensione anticipata entro il **31/8/2020** (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini), ma non ha compiuto il **65° anno di età**



può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (part-time) con contestuale trattamento di pensione (50% pensione più 50% stipendio).




TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Il personale che entro il **31/8/2020** compie **67 anni** di età ma non possiede **20 anni** di contributi può presentare, in forma cartacea alla scuola di titolarità/servizio,




la domanda di trattenimento in servizio fino alla maturazione dell'anzianità contributiva di 20 anni e in ogni caso non oltre il 71° anno di età.



CALCOLO (INDICATIVO) DELLA PENSIONE

Oggi la maggioranza dei docenti possiede meno di **18 anni di contributi** alla data del **31/12/1995**. Per i periodi contributivi posseduti fino a questa data, la quota di pensione è calcolata con il **metodo retributivo**; ai periodi successivi si applica il meno vantaggioso **metodo contributivo**.

L'ammontare della **quota di pensione contributiva** dipende molto dall'età. A parità di retribuzioni e contributi la perdita è maggiore in corrispondenza di un'età di pensionamento più giovane; invece, con il calcolo retributivo l'età è irrilevante.




L'IMPORTO DELLA PENSIONE E L'ETA'


Nell'**ipotesi** di un docente di scuola media che ha 38 anni di contributi, si trova nella classe stipendiale 28 dal 2015 (**stipendio mensile netto di 1.959 euro**) e va in pensione a settembre 2020; in rapporto all'età, si ha:



Età del docente ad agosto 2020	Pensione mensile
62 anni	1.690 euro
63 anni	1.715 euro
64 anni	1.740 euro
65 anni	1.765 euro
66 anni	1.790 euro
67 anni	1.815 euro




L'IMPORTO DELLA PENSIONE E L'ETA'



In rapporto all'età la differenza è di circa 25 euro netti al mese per ogni anno di età.

a cura del dipartimento pensioni nazionale - Gildea degli Insegnanti




LA PENSIONE: ETA' E ANZIANITA'


Se lo stesso docente rimanesse in servizio, non considerando ulteriori aumenti stipendiali ma solo lo scatto alla classe 35 (da gennaio 2022), la pensione negli anni successivi sarebbe:



Anno	Età	Anzianità	Stipendio	Pensione
2020	62 anni	38 anni	Classe 28	1.690 euro
2021	63 anni	39 anni	Classe 28	1.750 euro
2022	64 anni	40 anni	Classe 35	1.840 euro
2023	65 anni	41 anni	Classe 35	1.900 euro
2024	66 anni	42 anni	Classe 35	1.970 euro
2025	67 anni	43 anni	Classe 35	2.030 euro
2026	68 anni	44 anni	Classe 35	2.110 euro




LA PENSIONE: ETA' E ANZIANITA'



Nel periodo 2020-2026, non considerando lo scatto stipendiale, la differenza è di 60-65 euro, netti al mese per ogni anno di anzianità e d'età.

a cura del dipartimento pensioni nazionale - Gildea degli Insegnanti




APE SOCIALE (ANTICIPO PENSIONISTICO)

Si può ottenere all'età di almeno **63 anni** con un assegno d'indennità al posto della pensione.

Possono richiederlo coloro che:

- ✓ si trovano in **condizioni di disagio** (assistono un familiare in condizione di grave invalidità oppure hanno un'invalidità civile almeno del 74 per cento) e possiedono un minimo di **30 anni di contributi**;
- ✓ svolgono attività particolarmente **gravose** (tra le 15 categorie previste sono compresi gli insegnanti di scuola dell'infanzia e degli asili nido) e possiedono **36 anni di anzianità contributiva**.



APE SOCIALE (ANTICIPO PENSIONISTICO)

Per le lavoratrici madri il requisito **contributivo** viene abbassato di un anno per ogni figlio fino a un massimo di due anni.

L'INPS deve certificare il diritto all'**APE sociale**; soltanto dopo l'interessato può presentare, in formato cartaceo, alla scuola di riferimento la domanda di cessazione dal servizio con decorrenza **1/9/2020**.



L'assegno previdenziale, massimo **1.500 euro** lordi al mese e per 12 mensilità annue, viene corrisposto fino al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia quando sarà conferita l'intera pensione maturata all'atto della cessazione.




PENSIONE LAVORATORI PRECOCI

Destinata a chi ha raggiunto **almeno 41 anni di contributi** e che prima dei **19 anni** di età ha lavorato e versato i contributi per **almeno 12 mesi**, anche non continuativi.

Inoltre, deve trovarsi in una delle seguenti **condizioni**:

- ✓ **assistere**, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità;
- ✓ **avere una capacità lavorativa ridotta**, accertata come invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
- ✓ **svolgere** da almeno sei anni all'interno degli ultimi sette **attività lavorative usuranti e gravose**; tra queste attività è compreso l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia.

*Pensione anticipata
Quota 41*




PAGAMENTO BUONUSCITA (TFS-TFR)

Il pagamento dell'indennità di buonuscita (TFS o TFR) avviene nei seguenti termini:

1. **PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA:** prima rata (50.000 euro lordi) dopo 12 mesi dalla cessazione.


2. **PER LA PENSIONE ANTICIPATA:** Prima rata (50.000 euro lordi) dopo 24 mesi dalla cessazione.

3. **PER LA PENSIONE QUOTA 100 E OPZIONE DONNA:**
Il pagamento viene **congelato** fino a quando il pensionato non ha raggiunto i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia. Pertanto, i termini per il pagamento decorrono da quando il pensionato avrà compiuto **67 anni**.



ANTICIPO BUONUSCITA

Il pensionato può chiedere subito un anticipo bancario fino a **45.000 euro**, beneficiando di un credito d'imposta per gli interessi pagati.



Sull'indennità di buonuscita, se la cessazione è **anteriore al 1/1/2019** e a decorrere da tale data, l'**aliquota IRPEF viene ridotta** dell'1,5%, per le indennità corrisposte decorsi 12 mesi dalla cessazione, e del 3,0% per quelle corrisposte decorsi 24 mesi.